



Università degli studi di Palermo

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Art. 1 COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

1. A norma dell'art. 25-bis dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo è istituito il Collegio dei Direttori di Dipartimento, costituito da tutti i Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo, quale organo consultivo e di proposta del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università, secondo le rispettive competenze, in ordine alla promozione, allo sviluppo ed all'organizzazione della ricerca, e delle strutture dipartimentali.

2. In particolare il Collegio esprime proposte e pareri:

a) sui criteri di ripartizione tra i Dipartimenti delle risorse agli stessi assegnate e destinabili: personale tecnico amministrativo, finanziamenti per la ricerca, fondi di funzionamento, attrezzature;

b) sui criteri di assegnazione di borse e assegni comunque destinati alla ricerca.

3. Il Collegio è convocato per iscritto dal Coordinatore sulla base di un ordine del giorno dallo stesso formulato, con anticipo di almeno 7 giorni, salvo motivi di urgenza, almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Direttori di Dipartimento.

4. Per la validità delle adunanze del Collegio è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti. Un Direttore può essere sostituito a tutti gli effetti dal Vice-Direttore o, in assenza di quest'ultimo, da un professore afferente al Dipartimento, delegato, volta per volta, per iscritto.

5. La discussione è disciplinata dal Coordinatore che concede la parola sui temi all'ordine del giorno e ha facoltà di limitare il numero degli interventi di ciascuno e la loro durata. Per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei votanti.

6. Di ogni seduta del Collegio si redige processo verbale a cura del Segretario, Funzionario dell'Ateneo. Il verbale sarà sottoposto all'approvazione entro la successiva seduta del Collegio. Gli atti del Collegio sono conservati a cura del Segretario. Una copia dei verbali del Collegio verrà trasmessa all'Ufficio del Servizio per i Verbali degli Organi Collegiali.

Art.2 COORDINATORE

1. Il Coordinatore rappresenta il Collegio ed è eletto dallo stesso fra i propri Componenti.

2. Il Coordinatore resta in carica per un biennio salvo sopravvenuta decadenza dalla carica di Direttore di Dipartimento. In ogni caso per successive elezioni, può restare in carica per non più di quattro anni consecutivi.

3. Il Decano indice, di norma, due mesi prima della scadenza del mandato, le elezioni per il rinnovo della carica da tenersi in ogni caso entro il mese successivo alla scadenza.

4. Le candidature alla carica di Coordinatore devono essere presentate per iscritto o personalmente nel corso di una riunione del corpo elettorale, convocata dal Decano, da tenersi almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni.



Università degli studi di Palermo

5. Non sono eleggibili coloro che non hanno presentato la propria candidatura.
6. La Commissione elettorale è costituita dal Decano e da due Componenti del Collegio da lui designati.
7. Il Coordinatore è eletto, a scrutinio segreto, in prima votazione a maggioranza assoluta dei Componenti del Collegio e a maggioranza relativa in quella successiva. A parità di voti, si considera eletto il più anziano per nomina nel ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il più anziano per età.
8. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore.
9. Il Coordinatore può motivatamente invitare alle riunioni, senza diritto di voto, quanti possano fornire un utile contributo all'attività del Collegio stesso.

Art.3 GIUNTA

1. Il Coordinatore è coadiuvato nella preparazione e nella organizzazione dei lavori del Collegio da una Giunta composta, oltre che dal Coordinatore che la presiede, da sei Direttori di Dipartimento, uno per ciascun settore culturale tra quelli previsti dalla tabella "A" del vigente Statuto. I Componenti della Giunta vengono eletti dal Collegio in una apposita riunione convocata dal Coordinatore. Le candidature alla carica di Componente della Giunta per il proprio settore culturale devono essere presentate per iscritto, o personalmente, nel corso di una riunione del corpo elettorale convocata dal Coordinatore, da tenersi almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni. I Componenti della Giunta decadono allo scadere del mandato del Coordinatore; durante il mandato del Coordinatore ciascuno di essi resta in carica fino allo scadere del proprio mandato di Direttore di Dipartimento, nel qual caso il Coordinatore provvederà a reintegrare la Giunta con le modalità sopra indicate, entro il termine massimo di 45 giorni.
2. La Giunta è convocata dal Coordinatore per iscritto, con anticipo di 5 giorni, salvo motivi di urgenza, sulla base di un ordine del giorno, ogniqualvolta lo ritenga opportuno e almeno quattro volte l'anno. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti; nelle votazioni è sufficiente la maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.
3. Di ogni seduta della Giunta, viene redatto un verbale a cura del Segretario del Collegio.
4. Il Coordinatore nomina il suo Vicario fra i Componenti della Giunta.